

N. R.G. 3753/2016



Tribunale di Roma  
- Prima sezione civile -

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Carmela Chiara Palermo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.  
nel procedimento r.g. n. 3753/2016

TRA

**[REDACTED]**, nato il **[REDACTED]** in Nigeria, con il patrocinio dell'avv. Cristina Laura Cecchini, con elezione di domicilio in Roma, piazza Mazzini, n. 8, presso l'avv. medesima;

ricorrente

E

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro-tempore;

parte resistente non comparsa

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

parte resistente non comparsa

e con l'intervento del P.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.01.2106, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari deliberato dalla Questura di Roma il 22.11.2015 e notificatogli in pari data, chiedendo al Tribunale adito di annullare il rifiuto e ordinare alla Questura medesima il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

Il Ministero non si è costituito.

All'udienza del 17.01.2016, il Giudice ha riservato la decisione.

IL FATTO

La Commissione territoriale competente, adita dall'odierno ricorrente, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma ha ordinato al Questore di Roma il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

Il Questore ha rilasciato il permesso, ma, successivamente, ne ha rifiutato il rinnovo, deducendo che il ricorso *medio tempore* proposto dal ricorrente stesso avverso la decisione della suddetta Commissione ne ha determinato la sospensione.

\* \* \*

Il quadro normativo di riferimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è costituito essenzialmente dagli articoli 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998, 11, comma 1, lett. c-ter) e 28, comma 1, lett. d), D.P.R. 394/1999.

L'art. 32, comma 3 D. Lgs. 25/2008 prevede che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

L'articolo 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), stabilisce: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione."

L'articolo 11, comma 1, lett. c-ter), D.P.R. 394/1999 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 286/1998) dispone: "1. Il permesso di soggiorno è rilasciato... per ... motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato...".

L'articolo 28, comma 1, lett. d), D.P.R. 394/1999 prevede: "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno... per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico".

Dalla disamina della normativa riportata risulta che compete alla Commissione Territoriale la decisione di concedere il permesso umanitario ed al Questore di provvedere al rilascio dello stesso; sul punto, la Cassazione ha chiarito che al Questore spetta "un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (restando al Questore rimessa la valutazione degli altri requisiti di legge che rendono "eventuale", come recita il comma 3 del citato art. 32, il rilascio del permesso umanitario)".

Gli altri requisiti ai quali accenna il Supremo Consesso risultano dal summenzionato art. 28, D.P.R. 394/1999, laddove dispone che il "questore rilascia il permesso di soggiorno... per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico" (Cass, S.U. Civili, 11535/2009).

Che gli altri requisiti individuati dalla Cassazione siano quelli di cui sopra risulta, più esplicitamente, da un successivo passaggio contenuto nell'arresto citato: "La decisione sulla sussistenza o insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta, pertanto, interamente alla Commissione Territoriale nel mentre non è certo sottratta al Questore la verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario (nell'ambito della previsione di cui all'art. 28, comma 1, lett. del D.P.R. 394/1999...)"

Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che il Questore abbia individuato un altro Stato che accordi la protezione richiamata dal citato art. 28.

Vero è che nel caso di specie non si tratta di rilascio, ma di mancato rinnovo; tuttavia, considerato che la fattispecie del rinnovo del permesso umanitario non è espressamente disciplinata dalla legge, si deve ritenere che la stessa sia analogicamente sussumibile sotto la normativa che disciplina il rilascio del permesso medesimo, atteso che la *ratio* che sottende al rilascio è la stessa di quella che presiede al rinnovo, ossia la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario, l'accertamento dei quali compete alle Commissioni Territoriali: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari titolo rinnovabile allorché permangano i seri motivi che ne hanno imposto il rilascio. Ricevuta la domanda di rinnovo del titolo, il Questore provvede alla richiesta del relativo parere alla Commissione Territoriale, la cui efficacia ha il medesimo valore vincolante della prima pronuncia" (Tribunale di Roma, ord. 15.11.2015, inedita).

Nel caso in esame, quindi, il Questore, per rifiutare il rinnovo, doveva richiedere il parere della predetta Commissione.

Né può essere dedotto, a fondamento del rifiuto, l'effetto sospensivo dell'impugnazione ex art. 19, D. Lgs. 150/2011 (effetto, peraltro, erroneamente ricondotto dalla Questura all'art. 35 D. Lgs. 25/2008, ora abrogato): l'effetto sospensivo di cui sopra, infatti, si riferisce "all'efficacia esecutiva del provvedimento negativo dell'Autorità Amministrativa, vale a dire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione" (Tribunale di Roma, ord. 15.11.2015, cit.). Nel caso in esame non ricorre, però, un provvedimento di tal fatta, stante la valutazione della Commissione nel senso del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ne deriva che l'impugnazione della decisione della Commissione da parte dell'odierno ricorrente non ne ha determinato la sospensione.

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 11 5/2002, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio il giudice dispone che la rifusione delle spese processuali avvenga in favore dello Stato. Conseguentemente, laddove la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, non deve farsi luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento delle spese, in quanto ciò significherebbe condannare l'amministrazione statale a rifondere le spese a se stessa (Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di [REDACTED], nato il [REDACTED] in Nigeria, come sopra rappresentato e difeso e, per l'effetto, annulla il decreto della Questura di Roma emesso in data 22.11.2015 e ordina alla Questura medesima il rilascio di un permesso per motivi umanitari al sig. [REDACTED];

nulla sulle spese;

manda la cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 31.01.2017

Il giudice  
Carmela Chiara Palermo